

N. R.G. 17104/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Terza Sezione Civile CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa . Vigone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17104/2011** promossa da:

PASQUALE TARANTINO con il patrocinio dell'avv. PERRINI ANGELO MASSIMO . ,
elettivamente domiciliato in CORSO TASSONI 12 10143 TORINO presso il difensore

APPELLANTE

contro

GIANNI BOTTINO (
AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA (
ZURITEL SPA (con il patrocinio dell'avv. DEPAOLI MARIO , elettivamente domiciliato in VIA
CONTE VERDE, 8 10122 TORINO presso il difensore

APPELLATO

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Signor Pasquale Tarantino conveniva in giudizio in primo grado davanti al Giudice di Pace di Torino Gianni Bottino, Savarent S.p.A. e la loro compagnia assicuratrice Augusta, per sentirli condannare al risarcimento del danno alla persona e al rimborso delle spese mediche, conseguenti ad un sinistro occorso in Torino 11 15 febbraio 2009.

All'udienza del 17 giugno 2010, nella causa R.G.n.18420/2010, il GdP dichiarava la contumacia dei convenuti e, dato atto della `costituzione in giudizio della intervenuta volontaria Zuritel, rinviava la causa al 22 luglio 2010, per decidere preliminarmente



sull'ammissibilità dell'intervento della Compagnia gestionaia, in quanto l'attore dichiarava a verbale di non accettare il contraddittorio con. la stessa.

All'udienza del 22luglio 2010, il Giudice tratteneva la causa a decisione e, con sentenza parziale n.9503 del 3-6 settembre -2010, ammetteva l'intervento volontario della Zuritel, rinviando la causa al 9 novembre 2010 per la decisione sulle istanze istruttorie.

A tale udienza, il Giudice, rigettate le istanze istruttorie di prova orale dedotte dalle parti, fissava l'udienza del 16 dicembre 2010 per trattenere la causa a sentenza sulla eccezione preliminare di improponibilità, stante l'omessa visita medico legale ante cansarri cha parte del Tarantino, nonostante i numerosi solleciti da parte cella Compagnia (fatto pacifico e non contestato in causa).

A tale udienza, il Giudice tratteneva la causa a sentenza.

Con sentenza n.56 del 03-04 gennaio 2011, il Giudice dichiarava l'improponibilità della domanda e condannava l'attore a pagare le spese di lite alla Zuritel, liquidate in 1.100,00 €, oltre 12,50% T.F., C.P.A. e I.V.A..

Nelle more, l'attore pagava le spese di lite, pari a complessivi 1.287,00 €, alla Zuritel.

Con atto di appello, notificato il 06 giugno 2011 presso il domicilio eletto, il Signor Pasquale Tarantino impugnava la predetta sentenza davanti al Tribunale di Torino, con udienza di comparizione al 14 novembre 2011.

A tale udienza, nessuna compariva per gli appellati Bottino, Savarent e Augusta e mentre si costituiva la Zuritel. Il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie dell'appellante. Il Giudice, sciogliendo tale riserva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20 luglio 2012.

A tale ultima udienza, il Giudice, precisate le conclusioni, tratteneva la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.



Occorre in primo luogo rilevare che l'appellante, nelle conclusioni formulate nell'atto di appello e con foglio a parte all'udienza del 20 luglio 2012, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento della Zuritel.

Tale domanda appare inammissibile, essendosi formato in punto il giudicato.

La declaratoria di ammissibilità di intervento della Zuritel è stato oggetto della sentenza parziale n.9503/2010 del Giudice di Pace di Torino, non impugnata immediatamente dal Tarantino. Né risulta agli atti tempestiva riserva di appello da parte del medesimo ; ed, in ogni caso, oggetto di appello, come risulta palesemente dalle conclusioni formulate dall'appellante è la sentenza n.56/2011 -con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza che sia fatta menzione alcuna della sentenza parziale. Cio' premesso l'appello sul punto va dichiarato inammissibile

Nel merito e' da rilevare che l'appellante stante la sentenza della Corte Costituzionale 180/09 ha evocato in giudizio in primo grado il responsabile civile e la sua compagnia assicuratrice. La scelta e' legittima . Il GdP ha dichiarato improponibile la domanda sul presupposto che il Tarantino non si e' sottoposto a visita medico legale presso il professionista incaricato dalla Zuritel in violazione dell'art. 148 co3 Codice Assicurazioni. Tuttavia, in conformita' alla giurisprudenza piu' recente, e' da ritenersi la facoltativita' di tale previsione, ragion per cui la mancata sottoposizione a visita dell'appellante non costituisce motivo di improponibilita' della domanda (cfr. Trib. Bologna ord.29.5.2009). Infatti il diritto alla salute e' costituzionalmente garantito e non si puo' subordinare la proponibilita' dell'azione a tutela di tale diritto ad un previo accertamento medico legale.

Cio' premesso, ne consegue che sul punto l'appello va accolto dichiarandosi la proponibilita' dell'azione proposta dal Tarantino. Tuttavia poiche' e' stata omessa ogni istruttoria sull'accertamento del danno e di conseguenza su "quantum debeatur", il processo deve essere rimesso in istruttoria come da separata ordinanza per



l'espletamento di CTU medico legale. Si riserva alla statuizione definitiva ogni valutazione in punto spese.

P Q M

IL TRIBUNALE DI TORINO

In persona del G U

- accoglie l'appello in punto procedibilita' dell'azione e riforma sul punto l'impugnata sentenza dichiarando procedibile l'azione proposta dal Tarantino in primo grado;**
- rigetta e dichiara inammissibile l'appello sul punto ammissibilita' dell'intervento Zuritel, dichiarando ammissibile tale intervento**
- rimette il processo in istruttoria come da separata ordinanza per l'espletamento di CTU medico legale,**
- riserva alla statuizione definitiva ogni valutazione in punto spese.**

Torino, 14.1.2013

IL G U

dott. L. VIGONE

